

Legge regionale 09 maggio 2017 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 11/11/2021

Norme in materia di cultura, sport e solidarietà.

Art. 9

(Modifiche alla legge regionale 16/2014)

1. Alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 14, al comma 6 dell'articolo 23, al comma 6 dell'articolo 24, al comma 8 dell'articolo 26, al comma 6 dell'articolo 27, dopo le parole << l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, >> sono inserite le seguenti: << ove possibile, >>;

b) dopo l'articolo 27 bis è inserito il seguente:

<<Art. 27 ter

(Riconoscimento della quota sociale)

1. L'Amministrazione regionale promuove l'associazionismo tra i soggetti beneficiari del finanziamento di cui agli articoli 27 e 27 bis e gli organismi e istituti aventi medesime finalità statutarie, con particolare riguardo allo svolgimento di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, anche attraverso il riconoscimento del pagamento delle quote sociali per la partecipazione agli stessi.>>;

c) l'articolo 37 è abrogato.